



**PDF Eraser Free**

Oran in Algeria il (C.U.I. , elettivamente domiciliato in Muro Lucano, (PZ) alla Via Sopra Maddalena n.4 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

**PARTE RICORRENTE**

**MINISTERO DELL'INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO [P.T.](#)** rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello stato presso i cui uffici in C.so XVIII Agosto n 46 Potenza *ope legis* domicilia **PARTE RESISTENTE**

**Oggetto: riconoscimento dello stato di apolide**

Con ricorso depositato in data 25.10.2019, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento emesso il 11.10.2019 e notificato in data 12.10.2019, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente, seppur regolarmente citata non si è costituita in giudizio.

Disposta ed effettuata l'audizione del ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

## FATTO E DIRITTO

1. In via preliminare, con riferimento alle censure circa eventuali violazioni delle garanzie procedurali, va rilevato come, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in mancanza di allegazione di uno specifico *vulnus* subito dall'interessato, dette censure non possano trovare accoglimento (secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pretesa lesione deve essere "puntualmente dedotta ed allegata" e non solo "genericamente dedotta": cfr. Cass. n. 24543/2011; Cass. n. 420/2012; Cass. civ. sez. VI del 24 settembre 2012).

Va, poi, ulteriormente chiarito, sempre in via preliminare, come il giudizio in questione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto amministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al provvedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevanti.

L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazionale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando *ex novo* la sussistenza dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La violazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentoale, ma è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione internazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo *status* oggetto del presente giudizio.

Si evidenzia, infine, come il ricorrente non abbia subito alcuna concreta violazione dello stesso, essendo stato posto nella condizione, di essere ascoltato dinanzi al Giudice, onde precisare e puntualizza quanto già dedotto innanzi alla Commissione, e non si sia avvalso di tale possibilità.

Per questi motivi, le predette eccezioni non meritano accoglimento.

2. Nel merito, si evidenzia come l'art. I della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., Cass. n. 26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare, quindi, sulla verifica della

## PDF Eraser Free

ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente alla condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; Part.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso speciale, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016) nonché la recente normativa introdotta dal DL 130 /2020 e convertita nella l. 18 dicembre 2020, n. 173.

Ciò posto, parte ricorrente ha dichiarato innanzi alla Commissione, di essere nato e cresciuto ad Oran in Algeria, ove vive ancora la famiglia di origine, eccetto un fratello che vive ad Ancona ed una sorella gemella che viveva in Francia e poi si trasferiva in Italia, che il padre scompariva negli anni novanta, in quanto era sostenitore di un movimento politico detto "I Fratelli", formatosi a seguito di scontri politico-sociali che caratterizzarono l'Algeria in quegli anni a cui poi seguirono le elezioni. Del padre, nonostante anni di ricerca da parte del ricorrente e della madre, non si avevano più notizie, dal giorno della sua scomparsa, né alcuna risposta era stata mai data dalle autorità statali. Per tale motivo il ricorrente aveva partecipato a manifestazioni di protesta unitamente ad altre persone che avevano perso i familiari in circostanze simili. Da qui erano iniziate le minacce anche di morte da parte delle autorità statali, per inibire manifestazioni del genere e porre fine ad ogni ricerca del padre. Conseguentemente lasciava il paese imbarcandosi, nel 2009, per la Spagna. Giunto in Spagna vi soggiornava per poco tempo, per poi raggiungere la Francia, finché nel 2012, si trasferiva da uno zio ad Ancona ove otteneva un lavoro stabile presso una fabbrica di scarpe. Fallita la fabbrica di scarpe, si trasferiva nuovamente in Francia, ed infine dal 2015 vive in Itali.. Teme in caso di rientro in Algeria di essere ucciso stante le minacce ricevute e stante l'attività di ricerca del padre che comunque ha continuato a svolgere nel tempo.

Nell'audizione innanzi a giudice il richiedente ribadiva quanto dichiarato in Commissione e precisava il momento della sparizione del padre, che era stato prelevato da militari e portato presso un carcere, negli anni 94-95. Sottolineava la costante attività di manifestazioni effettuata dalla madre e dopo da lui stesso, le minacce e le aggressioni fisiche subite per tali partecipazioni, fino ad essere costretto a lasciare il paese. Evidenziava che nello Stato Italiano risiede un fratello ed ora anche la

## PDF Eraser Free

sorella gemella, entrambi con permesso illimitato nonché uno zio, e ribadisce il timore di essere ucciso, dalle stesse autorità algerine, in caso di rientro in patria.

Nel contempo riferisce che lo Stato Algerino non lo ha riconosciuto come cittadino dell'Algeria, né i paesi limitrofi, quali la Tunisia, e deposita documentazione attestante il mancato riconoscimento come cittadino Algerino, inoltrata dall'Ambasciata Algerina alla Questura di Potenza ufficio immigrazioni. Il mancato riconoscimento da parte delle autorità algerine ha impedito il rimpatrio del richiedente e ha determinato un lungo periodo di trattenimento presso il Centro Trattenimento per Rimpatri sito in Palazzo San Gervasio.

Così ricostruita la storia personale del ricorrente, su richiesta del difensore, veniva sospesa l'esecutività del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale e, il ricorrente in data 04.02.2021 presentava ricorso per il riconoscimento dello Status di Apolide, ex art. 19/bis D Lgs 150/2011 ed art. 3, comma 2 DL 13/2017 convertito in Legge 46/2017. Il procedimento per il riconoscimento dello Stato di apolidia recante RG 342 /2021 a seguito di richiesta del difensore di riunione per connessione nonché opportunità di unitaria trattazione, in quanto attinenti entrambi al riconoscimento di uno status del richiedente, veniva riunito al procedimento in esame rg 3075/2019.

Nel ricorso venivano evidenziati e documentati i tentativi di rimpatrio effettuati dalla Questura di Fermo, a seguito di decreto di Espulsione del Prefetto di Fermo, dell'11.05.2019, richiamando il provvedimento di espulsione del Prefetto di Bolzano del 06.11.2018, ed ancora i tentativi di rimpatrio e di accertamento della nazionalità del ricorrente operati dalla Questura di Potenza, a seguito della convalida del fermo del Giudice di Pace di Melfi, presso il Centro di trattenimento per rimpatri di Palazzo San Gervasio, tentativi tutti falliti in quanto né lo Stato Algerino né i paesi limitrofi riconoscevano come proprio cittadino il ricorrente.

Si costituiva in tale procedimento il Ministero dell'interno che osservava l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avversa e nel chiedeva la reiezione. Fissata l'udienza di la causa veniva rimessa al collegio per la decisione,

A tal punto, diventa preliminare la valutazione della sussistenza dei presupposti per riconoscimento dello stato di apolide del ricorrente.

Orbene, in via preliminare, occorre evidenziare che tutte le circostanze di fatto, esposte dal ricorrente nel proprio ricorso, attinenti alla mancata identificazione dello Stato Algerino, vanno considerate certe in quanto dimostrate con il deposito dei documenti provenienti e dalle questure e dalle Ambasciate Algerina e Tunisina. Inoltre va ancora premesso che lo status di Apolide non risulta disciplinato in modo compiuto dall' Ordinamento Italiano e di conseguenza, in assenza di una normativa interna organica sull'apolidia, la procedura per il riconoscimento dello *status* di apolide va ricostruita facendo riferimento alle fonti internazionali applicabili, come la Convenzione di New York, del 28 settembre 1954, ratificata in Italia con legge n. 306 del 1 febbraio 1962, o il Manuale per la protezione delle persone apolidi dell'UNHCR del 2014, nonché, per quanto riguarda il diritto nazionale, alle poche indicazioni contenute nella legge c.d. sulla cittadinanza (n. 91 del 5 febbraio 1992) e alle istruzioni ermeneutiche fornite dal Giudice di legittimità.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York è definito apolide il soggetto che "*nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione*" (art. 1, co. 1)) e la Corte di Cassazione, riprendendo la nozione convenzionale di "apolide", ha precisato che si deve ritenere apolide "*colui che si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la Cittadinanza*" (Cass. Civ., Sez. U. n. 28873 del 2008) e, infine la giurisprudenza di legittimità individua gli elementi costitutivi del diritto al riconoscimento dello *status* di apolide, nella condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza e nella residenza sul territorio dello Stato italiano.

In assenza di altre indicazioni, non resta che verificare quali siano le disposizioni relative alla cittadinanza previste dalla legge della Repubblica della Algeria, essendo pacifico che la **HIDBI** Omar è nato ad Oran una località ricadente nell'attuale territorio delle Repubblica Algerina Democratica e Popolare. In base alla legge sulla cittadinanza algerina L del 15.12.1970, così come modificata, nel 2007, (reperibile sul sito <http://eudo-citizenship.eu>), questa può essere acquisita per origine o per nascita

## PDF Eraser Free

nel territorio della Repubblica della Algeria, per naturalizzazione e in forza di accordi o trattati internazionali.

Sta di fatto però che, nonostante la professata nascita del richiedente in territorio Algerino, durante il periodo di trattenimento del ricorrente presso il Centro di Trattenimento per rimpatrio sito in Palazzo San Gervasio (PZ), come già detto, più volte è stata esperita, dalle Questure di diverse province italiane (Potenza, Fermo, Bolzano) la richiesta di identificazione e riconoscimento del ricorrente alle autorità Algerine e l'Ambasciata Algerina, da ultimo in data 09.01.2020, non ha riconosciuto come cittadino il richiedente, ovvero attestava *"l'interessato è sconosciuto dai nostri servizi consolari; nessun documento di identità algerino è stato ritrovato nel fascicolo dell'attestato di identità ( ...omissis...)"*. Ancora prima, in data 16.05.2019 l'ambasciata algerina in risposta all'interrogazione della Questura di Bari comunicava *"in riferimento alla richiesta di identificazione del nominato, generalizzato in oggetto, si informa che le indagini svolte per risalire alla sua esatta identità hanno dato esito negativo"*, ugualmente è avvenuto nel 2018 e nel 2016.

Chiaramente in tal modo è espresso da parte delle autorità Algerine un diniego di cittadinanza del ricorrente, il quale si ritrova pur in possesso di documento di identità algerina, senza alcun riconoscimento da parte dell'Algeria. Ugualmente la Tunisia, a seguito di interpello della Questura, non riconosce come cittadino il ricorrente.

A tal punto, considerato che il diritto di ogni individuo ad avere una cittadinanza è consolidata norma generale di diritto internazionale (che trova la sua prima fonte nel diritto consuetudinario, nell'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, norma direttamente applicabile dal Giudice italiano per il tramite dell'art. 10, commi 1 e 2 Cost. e successivamente codificata nel Protocollo n. 4 addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982 n. 217, art. 3, comma 2,) deve ritenersi apolide la persona che nessuno Stato riconosce come cittadino, una persona che, in astratto potrebbe anche risultare cittadina di un determinato Stato, sulla base della legge sulla cittadinanza, ma ove questo Stato non lo riconosce come proprio cittadino, quella persona **potrà essere riconosciuta come apolide**.

A conferma di quanto innanzi, come indicato al par. 96 del Manuale per la protezione delle persone apolide dell'UNHCR, una delle prove di maggiore importanza *"nelle procedure per la determinazione dell'apolidia"* consiste proprio nella *"risposta di un'autorità straniera ad una richiesta di informazioni in merito allo status civitatis del richiedente"* e, con riguardo all'onere della prova che attiene il richiedente, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che *"l'onere della prova gravante sul richiedente lo status di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri — doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale la tutela degli apolide in Italia possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo"* ( **cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 03/03/2015, n. 4262**). Un simile principio è suggerito anche nel Manuale per la protezione delle persone apolide del l'UNHCR ove si prevede infatti che "come per l'onere della prova, lo standard della prova — o la "soglia" della prova necessaria — deve prendere in considerazione le difficoltà intrinseche nel provare l'apolidia, alla luce, in particolare, delle conseguenze di un rigetto scorretto della domanda. Richiedere un elevato standard della prova per l'apolidia minerebbe l'oggetto e l'obiettivo della Convenzione del 1954. È pertanto consigliato agli Stati di adottare lo stesso standard della prova di quello richiesto per la determinazione dello *status* di rifugiato, vale a dire che la determinazione dello *status* dovrebbe avere esito positivo laddove venga stabilito "a un livello ragionevole" **che l'individuo non è considerato quale cittadino da nessuno Stato nel quadro del proprio ordinamento giuridico"**, come nel caso in esame.

## PDF Eraser Free

Deve, pertanto, ritenersi soddisfatta la prova circa la condizione di apolide signor Hidbi Omar, dal rifiuto dello stato Algerino, di quello Tunisino e non ha né può, allo stato, acquistare la cittadinanza italiana.

Per tutte le superiori ragioni, la domanda di apolidia va accolta e nel contempo restano assorbite tutte le altre domande formulate relative alla protezione internazionale.

Conseguentemente all'accertamento in sede giudiziale dello status di apolide, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 1954 ratificato con L 306/1962, spetterà all'autorità amministrativa competente, il rilascio di un permesso di soggiorno in attuazione della disciplina richiamata.

Infine, vista la differente composizione del tribunale nell'ipotesi di accertamento dello status di apolidia, per cui ai sensi dell'art. 3, comma 4, D,L 13/2017 è prevista la composizione monocratica, e nell'ipotesi dei procedimenti di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 DL 13/2017 e dell'art. 50 bis cpc è prevista la composizione collegiale, è stata rilevata la connessione fra le domande di accertamento dello status di apolidia e di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 104 cpc e, quindi, la necessità di disporre la trattazione collegiale della causa ai sensi dell'art. 281 nonies cpc.

Le spese stante la materia e l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente vengono come in dispositivo interamente compensate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Potenza nella composizione collegiale che precede, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, atteso l'art. 1 della Convenzione di New York del 1954 ratificato con L 306/1962, così provvede:

**DICHIARA** lo *status* di apolide del ricorrente

Ordina e alle autorità competenti, ovvero al **Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione**, il rilascio di permesso di soggiorno in attuazione della disciplina richiamata  
**COMPENSA le spese del giudizio**

Così deciso in Potenza, li 29.11.2022

*Motivazione redatta con la collaborazione del G.O.P. Dott.ssa Mariella Elena Cirillo*

**Il Presidente**  
***Dott.ssa Licia Tomay***